

# **COMUNE DI SALARA**

## **Provincia di Rovigo**

### **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI**

*Approvato con deliberazione  
Consiglio Comunale n. 40 del 7.10.10*

## **PREMESSE**

L'art. 22 della legge 9/1991 prevede la liberalizzazione della attività di produzione di energia elettrica.

La legge 10/1991, oltre a prevedere norme incentivanti, prevedeva uno snello regime autorizzativo.

Con direttiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 27 settembre 2001 è stato delineato il quadro normativo comunitario sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili.

In attuazione alla predetta direttiva 2001/77/CE è stato emanato il d.lgs. 387/2003 (successivamente modificato dalla legge 244/2007 e poi ancora dalla legge 99/2009).

In attuazione alla direttiva 2006/32/CE è stato emanato il d.lgs. 115/2008.

Con la direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 23 aprile 2009 è stato confermato ed ampliato quanto precedentemente disposto prescrivendo la semplificazione ed accelerazione delle procedure amministrative.

La Corte Costituzionale (con proprie recenti sentenze n. 282/2009 e n. 124/2010) ha affermato che " ... la normativa internazionale, quella comunitaria e quella nazionale manifestano "un favor" per le fonti energetiche rinnovabili nel senso di favorire le condizioni per adeguata diffusione dei relativi impianti senza imporre limiti alla produzione ..."

Con L.R. n.10 del 22 gennaio 2010 sono state date le Disposizioni in materia di autorizzazione e incentivi per la realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici sul territorio della Regione Veneto.

Visto il D.lg. 152/2006; L.R.V. 10/2010 art. 7 e 2 comma 2 lettera e); DGR 453/10 art. 3; L.R.V. 24/91, sub L.R.V. 11/01, sub L.R.V. 27/01 per elettrodotto di competenza Comunale.

### **Articolo 1 Finalità ed oggetto del regolamento**

Il presente regolamento costituisce lo strumento per disciplinare, nell'intero territorio comunale, la realizzazione di impianti fotovoltaici.

Le presenti norme dettano ulteriori direttive per la realizzazione di impianti fotovoltaici, nonché delle opere ad essi connesse, delle infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed al conseguente esercizio, della realizzazione e del mantenimento delle opere di mitigazione paesaggistica ed ambientale, degli obblighi del proponente in ordine allo smaltimento a seguito della dismissione, dell'impegno dell'Amministrazione sulle modalità di utilizzo del concorso alla valorizzazione.

### **Articolo 2 Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a. Impianto fotovoltaico: impianto costituito dall'insieme di moduli, dispositivi e strutture atti a trasformare l'energia solare in energia elettrica;

- b. Area dell'impianto: insieme delle aree occupate dai moduli fotovoltaici, dalle aree per la mitigazione, dalle strade di servizio e comunque delle aree interne alla recinzione;
- c. Superficie dei moduli fotovoltaici: superficie assorbente e vetrata coperta dell'insieme dei moduli;
- d. Area per la mitigazione: aree interne all'impianto destinate esclusivamente agli interventi di mitigazione;
- e. Opere di mitigazione; sistemazioni a terra e/o piantumazioni atte a ridurre l'impatto visivo e paesaggistico;
- f. Opere accessorie o connesse: cavidotti ed elettrodotti di collegamento, strade di servizio, opere di recinzione e impianti di sorveglianza.
- a. Proprietà fondiaria, disponibile e contigua: terreno interno al territorio comunale (in proprietà e/o a disposizione), libero dai vincoli di asservimento, accorpato in unico appezzamento anche se diviso da strade vicinali, poderali e private.

Ai fini del presente regolamento costituisce superficie utile coperta la realizzazione di impianti fotovoltaici.

### **Articolo 3                   Ambito di applicazione**

Il presente regolamento si applica a tutti gli impianti fotovoltaici da realizzare all'interno del territorio comunale.

### **Articolo 4                   Impianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici residenziali e loro pertinenze.**

Al fine di minimizzare i rischi di natura paesaggistica sulle coperture di edifici residenziali (o loro pertinenze) verrà data priorità alla installazione di impianti fotovoltaici destinati alla autoproduzione alle condizioni di seguito elencate:

- il punto più alto dei pannelli costituenti gli impianti da installare nelle coperture piane non dovrà sopraelevarsi dal solaio di copertura di oltre cm. 150 e non potrà sporgere dalla gronda.

La posa in opera di pannelli fotovoltaici sulla copertura, piana e/o inclinata, di pergolati (esistenti o da realizzare), gazebo o simili è subordinata al rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia edilizia relativamente alla determinazione della superficie utile coperta.

### **Articolo 5                   Impianti sulle facciate degli edifici residenziali e loro pertinenze.**

Nell'intero territorio comunale è ammessa la installazione di impianti fotovoltaici aderenti alle facciate di edifici esistenti alle condizioni di seguito indicate:

- Siano architettonicamente integrati con l'edificio principale;
- La distanza tra il piano di calpestio e la facciata assorbente non deve essere inferiore a cm. 220. Minori altezze dovranno essere protette come previsto dalle vigenti norme di sicurezza.

## **Articolo 6                    Impianti sulle coperture e sulle facciate degli edifici produttivi.**

Nell'intero territorio comunale è ammessa la installazione di impianti fotovoltaici aderenti alle coperture di edifici produttivi (agricoli, artigianali, industriali, commerciale e per servizi) alle condizioni indicate ai precedenti articoli 4) e 5), anche se di capacità energetica superiore a quella utilizzata.

## **Articolo 7                    Edifici sui quali non è ammessa l'installazione di pannelli fotovoltaici.**

Non è ammessa la installazione di impianti fotovoltaici aderenti e/o integrati alle coperture e/o alle facciate degli immobili di seguito indicati:

- Edifici di particolare rilievo architettonico e paesaggistico (architettura religiosa, militare, ville e siti archeologici)
- Edifici o complessi edilizi riconosciuti quali beni culturali ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e ss. mm. e ii.

## **Articolo 8                    Impianti a terra – Zone A) – B) – C) - D) – F)**

Gli impianti fotovoltaici a terra non possono essere realizzati nelle aree libere individuate nel p.r.g. quali zone per la conservazione (zone "A").

Nelle zone residenziali di completamento (zone "B"), nelle zone residenziali di nuovo impianto (zone "C") e nelle zone per verde e servizi (zone "F") nelle zone "D" gli impianti fotovoltaici a terra potranno essere realizzati nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. Distanze dai confini: non meno di metri dieci dal confine di proprietà diverse;
2. Distanze dalle strade pubbliche: dovrà essere conforme al Regolamento di attuazione del Codice della Strada;
3. Distanze dalle strade vicinali: non meno di metri cinque dal confine stradale.
4. La distanza minima tra l'impianto fotovoltaico ed i fabbricati censiti quali immobili di interesse storico, architettonico e culturale non dovrà essere inferiore a metri 100.
5. La distanza minima tra l'impianto fotovoltaico e gli edifici o complessi edilizi riconosciuti quali beni culturali ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e ss. mm. e ii. non dovrà essere inferiore a metri 100;
6. All'interno dell'impianto dovranno essere previste opere di mitigazione in congrua misura;
7. Non potrà essere alterata la morfologia dei suoli; sono ammesse variazioni della pendenza dei terreni entro il limite dell' 1%;
8. I terreni non dovranno avere pendenza massima superiore al 10 %;
9. L'insieme dei pannelli deve formare una figura geometrica di forma regolare;

10. I pannelli dovranno essere disposte in file tra loro parallele; tutte le fila dei pannelli dovranno avere, tra loro, uguale pendenza, ovvero seguire l'andamento del terreno;
11. La struttura a sostegno dei pannelli dovrà essere realizzata con elementi metallici di colore analogo alla parte inferiore del pannello; l'altezza dei pannelli, misurata dalla linea del terreno, non dovrà essere superiore a cm. 250;
12. Non sono ammesse murature, né per le opere fondali, né per quelle di sostegno,
13. Gli impianti a rete necessari per l'allacciamento alle linee esistenti, dovranno essere realizzati totalmente interrati;
14. L'altezza delle eventuali cabine elettriche di consegna e/o di trasformazione non dovrà essere superiore a cm 240;
15. Gli eventuali servizi igienici necessari per il personale di sorveglianza, gestione e manutenzione, dovranno essere realizzati nella misura massima di quattro metri quadrati di superficie utile coperta ed essere ricompresi entro le cabine di trasformazione di cui al punto precedente. Non sono ammessi ulteriori locali di servizio;
16. L'illuminazione notturna dell'impianto dovrà essere eseguita in conformità al regolamenti di legge;
17. La vegetazione insistente sul suolo dell'impianto deve essere decespugliata meccanicamente e, comunque, senza l'utilizzo di diserbanti;
18. La viabilità interna di servizio all'impianto dovrà essere realizzata con materiali inerti provenienti da cave locali in modo da non contrastare con lo stato dei luoghi. Non è ammessa la finitura con bynder.

Nelle zone "B" - "C" - "D" - "F" la realizzazione di strutture di sostegno per l'alloggiamento di pannelli fotovoltaici che si dovesse configurare come una superficie utile coperta e la posa in opera di pannelli fotovoltaici su pergolati è subordinata al rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia edilizia.

## **Articolo 9                    Impianti a terra zone agricole**

Per la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra nelle zone agricole dovranno essere adottati idonei criteri progettuali finalizzati a minimizzare gli impatti paesaggistici connessi prioritariamente alla occupazione del suolo, alla interferenza con i caratteri visuali ed alla compromissione degli assetti consolidati.

In relazione alla morfologia del suolo ed alla percezione visiva la sistemazione a terra dell'insieme dei moduli fotovoltaici dovrà essere realizzata in modo da attenuare la continuità visuale, parallela e perpendicolare, dell'impianto.

Nelle zone agricole è inoltre consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra alle condizioni di seguito indicate:

1. All'interno dell'impianto dovranno essere previste opere di mitigazione in congrua misura;
2. La distanza minima tra l'impianto fotovoltaico ed i confini di proprietà non dovrà essere inferiore a mt. 10,00;

3. La distanza minima tra l'impianto fotovoltaico e le strade comunali e provinciali dovrà essere conforme al Regolamento di attuazione del Codice della Strada;
  4. La distanza minima tra l'impianto fotovoltaico e le strade vicinali non dovrà essere inferiore a metri cinque;
  5. La distanza minima tra l'impianto fotovoltaico ed i fabbricati censiti quali immobili di interesse storico, architettonico e culturale non dovrà essere inferiore a metri 100;
  6. La distanza minima tra l'impianto fotovoltaico e gli edifici o complessi edilizi riconosciuti quali beni culturali ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e ss. mm. e ii. non dovrà essere inferiore a metri 100;
  7. Non potrà essere alterata la morfologia dei suoli; sono ammesse variazioni della pendenza dei terreni entro il limite dell' 1%;
  8. I terreni non dovranno avere pendenza massima superiore al 10 %;
  9. L'insieme dei pannelli deve formare una figura geometrica di forma regolare;
  10. I pannelli dovranno essere disposte in file tra loro parallele; tutte le fila dei pannelli dovranno avere, tra loro, uguale pendenza, ovvero seguire l'andamento del terreno;
  11. La struttura a sostegno dei pannelli dovrà essere realizzata con elementi metallici di colore analogo alla parte inferiore del pannello; l'altezza dei pannelli, misurata dalla linea del terreno, non dovrà essere superiore a cm. 250;
  12. Non sono ammesse murature, né per le opere fondali, né per quelle di sostegno, né per le recinzioni;
1. L'area dell'impianto deve essere recintata. Le recinzioni dovranno essere eseguite con reti plastificate a maglia larga, sollevate dal suolo non meno di cm. 10, ovvero in modo tale da formare adeguati corridoi faunistici; dovranno seguire la particellizzazione delle proprietà ed avere una altezza massima, misurata dalla linea del terreno, non superiore a cm. 2,50; i pali dovranno essere in legno naturale ovvero in legno o ferro della stessa tinta della rete; non è ammesso l'uso di filo spinato;
  2. Dovrà essere mantenuta la viabilità secondaria esistente;
  21. Gli impianti a rete necessari per l'allacciamento alle linee esistenti, dovranno essere realizzati totalmente interrati;
  21. Le eventuali cabine elettriche dovranno essere realizzate nel rispetto della edilizia rurale del territorio; l'altezza massima delle cabine di consegna e/o di trasformazione non dovrà essere superiore a cm 240;
  22. Gli eventuali servizi igienici necessari per il personale di sorveglianza, gestione e manutenzione, dovranno essere realizzati nella misura massima di quattro metri quadrati di superficie utile coperta ed essere ricompresi entro le cabine di trasformazione di cui al punto precedente. Non sono ammessi ulteriori locali di servizio;
  22. L'illuminazione notturna dell'impianto dovrà essere eseguita in conformità al regolamenti di legge;
  23. La vegetazione insistente sul suolo dell'impianto deve essere decespugliata meccanicamente e, comunque, senza l'utilizzo di diserbanti;

24. Nelle aree per la mitigazione dovranno pertanto essere posti a dimora essenze arboree e arbusti autoctoni tali da formare aggregazioni spontanee; qualora presenti potranno essere riproposti viali alberati.
25. La viabilità interna di servizio all'impianto dovrà essere realizzata con materiali inerti provenienti da cave locali in modo da non contrastare con lo stato dei luoghi. Non è ammessa la finitura con bynder.

#### **Articolo 10           Zone agricole precluse alla installazione di impianti fotovoltaici a terra.**

Non è consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra in zona agricola nelle aree ricomprese entro i perimetri del vincolo paesaggistico (art. 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004 e ss. mm. e ii.) qualora individuate dalla strumento urbanistico in vigore come zone di particolare pregio agricolo.

#### **Articolo 11   Realizzazione e manutenzione delle aree di mitigazione.**

Nelle zone AGRICOLE e nelle zone B) – C) - D) – F), i progetti per la realizzazione di impianti fotovoltaici dovranno adottare idonei criteri progettuali finalizzati a ridurre l'impatto visivo e paesaggistico. A tal fine il progetto dovrà prevedere opere di mitigazione tali da rendere l'impianto aderente al paesaggio circostante, con efficaci barriere arboree e/o arbustive.

Fatta eccezione per impedimenti legati alla stagionalità (da valutare e disciplinare in sede di rilascio del titolo abilitativo) le opere di mitigazione dovranno essere realizzate anteriormente alla attivazione dell'impianto ed al collaudo delle opere.

#### **Articolo 12           Garanzia per il ripristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto fotovoltaico a terra.**

Per gli impianti a terra di potenza superiore a 20 Kw il richiedente l'autorizzazione dovrà assumere adeguati impegni per il ripristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto.

L'obbligo alla dismissione dell'impianto e alla rimessa in pristino del preesistente stato dei luoghi entro 180 giorni successivi alla scadenza di esercizio dell'impianto;

L'impegno dei componenti a trasferirne gli effetti, ai successivi aventi causa, anche a seguito di frazionamento o trasferimento di proprietà.

Pertanto anteriormente al rilascio del titolo abilitativi dovrà produrre una polizza fidejussoria bancaria di importo pari a € 20,00 (euro venti) per ogni metro quadrato di modulo fotovoltaico da installare.

La polizza fidejussoria adottata quale garanzia il suo importo dovrà essere aggiornato annualmente in base alla variazioni I.S.T.A.T.

Verrà svincolata, al termine del periodo di attivazione, previa verifica del ripristino dello stato dei luoghi.

### **Articolo 13                    Titolo abilitativo per la realizzazione di impianti fotovoltaici.**

Le procedure autorizzative, sono disciplinate dalla normativa nazionale e regionale. In particolare:

Gli impianti fotovoltaici aderenti o integrati da installare sulle coperture o sulle facciate degli edifici (alle condizioni di cui ai precedenti art. n. 4, n. 5 e n. 6) sono considerati interventi di manutenzione ordinaria ed è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune.

Per gli impianti di potenza inferiore a 20 Kw (soglia indicata nella tab. A allegata al D. Lgs. 387/2003), nonché per quelli definiti come opere pertinenziali di cui allegato alla Dgr n. 453 del 02 marzo 2010, si applica la disciplina della dichiarazione di inizio attività;

Per gli impianti di potenza superiore alla soglia indicata nella tab. A allegata al D.Lgs. 387/2003, si applica la disciplina del permesso di costruire solo qualora non sia necessario acquisite le autorizzazioni, assensi, pareri comunque denominati in base alla legislazione nazionale e regionale.

Il rilascio del titolo abilitativo non è sottoposto alla corresponsione del contributo di costruzione.

Per gli impianti di potenza superiore alla soglia indicata nella tab. A allegata al D.Lgs. 387/2003, e qualora sia necessario acquisite le autorizzazioni, assensi, pareri comunque denominati in base alla legislazione nazionale e regionale si applica la disciplina dell'autorizzazione unica di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 12 del al D. Lgs. 387/2003. La conclusione del procedimento unico svolto dalla Regione costituisce, ove occorra, automatica variazione allo strumento urbanistico.

### **Articolo 14                    Norma fiscale**

Gli impianti fotovoltaici installati aderenti alle coperture e/o alle facciate degli edifici non hanno autonoma rilevanza catastale e non modificano la rendita dell'immobile principale. Gli impianti fotovoltaici installati a terra, e le eventuali cabine di trasformazione, devono essere accertati nella categoria "D/1 — opifici". Al momento della rimessa in pristino dovrà essere variato, nella subentrata destinazione agricola, l'accertamento catastale delle aree interessate.

### **Articolo 15                    Entrata in vigore e norma transitoria.**

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo 15 gg dalla data di esecutività dell'adozione della deliberazione del consiglio comunale.
2. In fase di 1° applicazione il presente regolamento si applica a tutte le procedure in corso per le quali non sia avvenuto il rilascio del relativo titolo abilitativi (compresa l'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003) e comunque purchè non siano decorsi i termini perentori per il rilascio dello stesso.



**ALLEGATO A****CONVENZIONE ALLEGATA AL REGOLAMENTO PER FOTOVOLTAICO**

Premesso

– che con deliberazione di consiglio comunale n. .... del..... si è proceduto ad approvare il regolamento per l'installazione di impianti fotovoltaici, il quale, tra l'altro, prevede la stipula di apposita convenzione che riguardi i rapporti tra Comune e soggetto proponente, nel caso di impianti a terra di potenza superiore a 20 kw.;

– che il signor..... ha presentato al comune progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, per il quale ha ottenuto permesso a costruire/autorizzazione in data prot. .... n.

che si rende quindi necessario procedere alla stipula della convenzione prevista dal regolamento;

Tra il Comune di ..... rappresentato da..... in qualità di ..... e Il signor ..... in qualità di .....

si conviene e si stipula quanto segue:

- 1) Il signor ..... in qualità di ..... si impegna, per ogni anno di durata della presente convenzione, ad effettuare interventi mirati a:
  - a. effettuare, sulle aree dell'impianto, costanti e puntuali interventi di sistemazione e manutenzione delle opere di mitigazione
  - b. garantire la funzionalità della rete dei fossi e dei canali provvedendo, ove del caso, a compiere azioni di ripulitura delle arginature
  - c. garantire la stabilità dei suoli attraverso opere di manutenzione dei dilavamenti di preservare e mantenere le essenze arboree autoctone, i viali alberati, la vegetazione ripariale, le siepi e le piante isolate eventualmente presenti nelle aree asservite il tutto in conformità al permesso di costruire/autorizzazione rilasciato/a in data .... prot.n.....

Alla fine di ogni anno il signor .....dovrà presentare al Comune una comunicazione sugli interventi effettuati.

- 2) Il comune provvederà annualmente a verificare il rispetto di quanto previsto nel precedente articolo.

Nel caso in cui il Comune dai sopralluoghi effettuati, ritenga che gli interventi non siano stati effettuati o che non siano stati effettuati in misura sufficiente a garantire il rispetto di quanto previsto dal precedente articolo, invierà diffida a provvedere al signor....., nel caso in cui egli non ottemperi, provvederà, e ad effettuare d'ufficio gli interventi necessari, con rivalsa delle spese a carico del soggetto inadempiente.

- 3) A garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a seguito di dismissione dell'impianto fotovoltaico a terra con la presente convenzione il signor.....dovrà stipulare polizza fidejussoria Bancaria o Assicurativa di importo pari a €. 20,00 (venti) per ogni metro di pannello fotovoltaico installato, con validità per tutto il periodo del titolo abilitativi che dovrà essere annualmente tacitamente rinnovata ed annualmente aggiornata sulla base dell'incremento alla inflazione su base I.S.T.A.T.

La polizza fidejussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni dalla data di richiesta scritta da parte del Comune.

Lo svincolo della polizza potrà avvenire solo previa autorizzazione scritta da parte del Comune.

- 4) La presente convenzione ha durata pari a venti anni dalla data di sottoscrizione della stessa. Nel caso in cui il signor .....comunichi al Comune una dismissione dell'impianto fotovoltaico inferiore o superiore ai venti anni, la presente convenzione si intenderà risolta contemporaneamente alla dismissione dell'impianto.

5) Per qualunque controversia scaturente dalla presente convenzione è competente il foro di Rovigo

Della presente convenzione, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986, le parti dichiarano l'assoggettamento a registrazione solo in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto

Salara li .....

LA DITTA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

.....

.....